

Roma, 1 giugno 2000

CIRCOLARE N. 81/2000**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - REGIME FISCALE DELL'INDENNITA' DI TRASFERTA - RISOLUZIONE DEL MIN. FINANZE N. 56/E DEL 9/5/2000**

Sgombrando il campo da ogni dubbio il Ministero delle Finanze ha confermato che le indennità di trasferta erogate dalle imprese di autotrasporto rientrano nel regime fiscale generale previsto dall'art. 48, comma 5 del TUIR, e sono quindi non imponibili fino a 90 e 150 mila lire giornaliere, rispettivamente per le trasferte nazionali e all'estero (detti valori sono ridotti di un terzo qualora al dipendente siano rimborsate le spese di alloggio o di vitto e di due terzi nel caso siano rimborsate entrambe).

L'Amministrazione finanziaria ha infatti escluso l'assimilabilità degli autisti ai *trasfertisti* (lavoratori tenuti per contratto a prestare la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi), le cui indennità sono invece considerate imponibili al 50%, in quanto le somme corrisposte a questi ultimi prescindono dalla circostanza che sia stata realmente effettuata una trasferta. Nel caso degli autisti invece, come precisato anche nel vigente CCNL trasporto merci, le indennità competono esclusivamente per i giorni di effettiva prestazione fuori dalla sede di lavoro; non compete quindi alcun trattamento per i giorni di ferie, di permesso, di malattia o di infortunio o comunque in tutti i casi in cui non vengano svolti servizi extraurbani.

Si fa osservare come, per effetto dell'unificazione delle basi imponibili disposta dal decreto legislativo n.314/97, risulti confermato, fino ai richiamati importi di 90 e 150 mila lire giornaliere, anche il non assoggettamento delle stesse indennità ai fini della contribuzione previdenziale.

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. 11/1998*

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**RISOLUZIONE N. 56/E DEL 9 MAGGIO 2000****OGGETTO: IRPEF - Indennità di trasferta.**

Con la nota di cui si allega copia, il Comitato Unitario Autotrasporto (CUNA), ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare ai fini dell'IRPEF alle indennità di trasferta corrisposte agli autotrasportatori di merci. In relazione alla richiesta formulata, il Comitato stesso chiede che vengano impartite istruzioni agli Uffici della Pubblica Amministrazione. L'Associazione istante ha espresso l'opinione che alla predetta indennità debba essere applicato il regime di tassazione di cui all'art. 48, comma 5, del TUIR, e non la disciplina recata dal successivo comma 6, del medesimo art. 48. Ciò in quanto, a parere del CUNA, gli autotrasportatori di merci non possono essere qualificati come "trasfertisti".

Al riguardo, la scrivente fa presente che sulla base delle affermazioni contenute nell'istanza e della documentazione in atti, risulta che le indennità oggetto del quesito vengano corrisposte agli autotrasportatori, la cui sede è determinata dal relativo contratto, esclusivamente in relazione ai giorni in cui è effettuata, fuori della sede naturale, la prestazione lavorativa. L'indennità non compete, quindi, nei giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa. Ciò comporta che gli autotrasportatori in discorso non possono essere considerati *trasfertisti*, atteso che a tale ultima categoria di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti, a prescindere dalla circostanza che sia stata effettivamente effettuata una trasferta.

Di conseguenza alle indennità oggetto del quesito non è applicabile il trattamento disciplinato dall'art. 48, comma 6, che stabilisce per le indennità e le maggiorazioni di retribuzioni percepite dai "trasfertisti" la riduzione del 50% della base imponibile. Troverà invece applicazione, nella fattispecie in esame, il comma 5, dell'art. 48 del TUIR il quale prevede che "le indennità percepite per trasferte o missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto" e stabilisce, altresì, che i richiamati limiti di valore sono ridotti di un terzo qualora al dipendente siano rimborsate le spese di alloggio ovvero quelle di vitto e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che quelle di vitto.

Il Direttore Centrale

Dott. Vincenzo Busa